



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 23 del 13/02/2013

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 gennaio 2013, n. 20

Piano regionale di dimensionamento della rete delle istituzioni scolastiche e di programmazione dell'offerta formativa per l'anno scolastico 2013/2014.

L'Assessore al Diritto allo studio e alla Formazione, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Sistema dell'Istruzione e confermata dal Dirigente del Servizio Scuola, Università e Ricerca, riferisce quanto segue:

Premesso che:

- l'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, prevede la riorganizzazione dell'intero sistema scolastico, in funzione dell'autonomia didattica e organizzativa delle istituzioni scolastiche;
- il D.P.R. del 18 giugno 1998, n. 233, ha approvato il "Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche", a norma dell'art. 21 della L. n. 59/97 e, in particolare, all'art. 3 ha determinato iter, tempi di applicazione e attuazione del piano regionale di dimensionamento;
- l'art. 138 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n° 112 ha delegato alle Regioni, fra le funzioni in materia d'istruzione scolastica, "la programmazione, sul piano regionale, nei limiti delle disponibilità di risorse umane e finanziarie, della rete scolastica, sulla base dei piani provinciali, assicurando il coordinamento con la programmazione di cui alla lett. a)";
- l'articolo 139 dello stesso decreto ha trasferito alle Province e ai Comuni, a seguito di linee guida definite dalle Regioni, rispettivamente per l'istruzione secondaria superiore e per gli altri gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti: " a) l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole in attuazione degli strumenti di programmazione; b) la redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche";
- la Legge Regionale 11 dicembre 2000, n° 24 ha recepito le funzioni conferite, all'art. 25 lettera e), fornendo ulteriori indicazioni in ordine alle procedure da seguire per l'esercizio della funzione ed al successivo art. 27, per quanto attiene i compiti attribuiti alle Province, ha stabilito che le stesse formulino una "proposta" di piano di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche e che forniscano "assistenza tecnica e amministrativa ai Comuni compresi nel proprio territorio";
- il riordino completo di tutte le istituzioni scolastiche statali è stato effettuato con l'adozione del Piano regionale di dimensionamento, approvato con deliberazione del Commissario ad acta 1 agosto 2000, n° 181 in attuazione del D.P.R. 18 giugno 1998, n° 233;
- la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 "Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione" riconosce alle Regioni una competenza concorrente e/o esclusiva nelle politiche educative e formative, e traccia le linee guida per un sistema educativo unitario in cui allo Stato spetta la competenza esclusiva in materia di "norme generali sull'istruzione" e di "determinazione dei livelli

essenziali di prestazioni” ed alle Regioni è riconosciuta potestà esclusiva in materia di istruzione e formazione professionale e potestà legislativa concorrente in materia di istruzione; le Regioni e gli Enti Locali assolvono la funzione organizzativa nel rispetto dei principi di adeguatezza, differenziazione e sussidiarietà;

- la legge 296 del 27 dicembre 2006 (Legge Finanziaria 2007) e, in particolare, l'art. 1, comma 632 prevede la riorganizzazione e la trasformazione dei Centri Territoriali Permanenti per l'educazione degli adulti, funzionanti presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, in Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti organizzati su base provinciale e articolati in reti territoriali, da attuarsi nell'ambito della competenza regionale di programmazione dell'offerta formativa e dell'organizzazione della rete scolastica;

- la legge 40 del 2 aprile 2007, di conversione del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 e, in particolare, l'art. 13 dello stesso, ricomprende nel sistema dell'istruzione l'emanazione di uno o più regolamenti del Ministero della Pubblica Istruzione, la riduzione dei relativi indirizzi di studio ed il loro ammodernamento in termini di contenuti curriculari;

- l'art. 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 prevede, al comma 3, la predisposizione di un piano programmatico di interventi e misure finalizzati ad un più razionale utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili e ad una maggiore efficacia ed efficienza del sistema scolastico e, al comma 4, in attuazione del predetto piano e in relazione agli interventi e alle misure annuali ivi individuati, l'adozione di uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

- l'assetto delle competenze definito dal novellato Titolo V della Costituzione ha dato luogo ad incertezze interpretative che hanno comportato diversi pronunciamenti della Corte Costituzionale sugli aspetti più controversi, tra cui fondamentali sono state la sentenza n. 200/2009 che ha rilevato che “il dimensionamento della rete delle istituzioni scolastiche è “ambito che deve ritenersi di spettanza regionale” e la più recente sentenza n. 147 del 7 giugno 2012 che, ha dichiarato incostituzionale il comma 4 dell'art. 19 del decreto legge n. 98 del 6 luglio 2011, convertito, con modifiche, della legge 15 luglio 2011, n.111, per violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, in quanto norma di dettaglio dettata in ambito di competenza concorrente, ribadendo ancora una volta la competenza regionale in materia di programmazione della rete scolastica;

Visti altresì:

- il D.Lgs. 17 ottobre 2005, n.226 “Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo educativo di istruzione e formazione a norma dell'art.2 della Legge n.53/2003”;

- il D.M. 25 ottobre 2007 (Riorganizzazione dei Centri Territoriali permanenti per l'educazione degli adulti e dei corsi serali in attuazione dell'art.1 comma 632 della Legge 27 dicembre 2006, n.296);

- la Legge 2 aprile 2007, n.40 “Disposizioni urgenti in materia di Istruzione tecnico-professionale e di valorizzazione dell'autonomia scolastica”;

- il DPCM 25 gennaio 2008 recante: “ Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti tecnici superiori”;

- i DD.PP.RR. 15 marzo 2010 n. 87,88,89 recanti norme per il riordino degli istituti professionali, degli istituti tecnici e dei licei;

- il D.M. n.4/2011 di adozione delle Linee guida, di cui all'Intesa sancita in Conferenza Unificata del 16 dicembre 2010, riguardante la realizzazione di organici raccordi tra i percorsi di istruzione e i percorsi di leFP.

- l'Accordo in Conferenza unificata del 27 luglio 2011 riguardante la definizione delle aree professionali relative alle figure nazionali di riferimento dei percorsi di leFP;

- l'Accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni il 27 luglio 2011, riguardante gli atti necessari per la messa a regime dei percorsi di istruzione e formazione professionale e recepito con Decreto interministeriale dell'11 novembre 2011;

- l'Accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni il 19 gennaio 2012 riguardante l'integrazione del Repertorio delle figure professionali di riferimento nazionale approvato con l'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011;
- la Legge 15 luglio 2011, n. 111 "Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria";
- la Legge 12 novembre, n. 183 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012);
- i Decreti Interministeriali del 24 aprile 2012 riguardanti la definizione degli ambiti, dei criteri e delle modalità per l'ulteriore articolazione delle aree di indirizzo dei percorsi degli Istituti Tecnici e degli Istituti Professionali in Opzioni (di cui agli articoli 3 e 4 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88) negli spazi di flessibilità previsti dall'art. 5, comma 3, lettera b) del citato decreto presidenziale;

Tenuto conto

dello schema di Intesa Stato-Regioni, che, in linea con la precitata sentenza della Corte Cost. n.147, al fine di salvaguardare le specificità territoriali che "possono essere ben apprezzate in sede regionale", prevedeva l'assegnazione di un contingente regionale di dirigenti scolastici cui corrisponde un numero pari di istituzioni autonome, definito dividendo per 900 il numero degli alunni delle scuole statali iscritti nell'organico di diritto 2012/2013, primo anno scolastico del triennio di riferimento, integrato dal parametro regionale della densità degli abitanti per Km², con l'aggiunta di 107 unità necessarie per istituire, in ogni provincia, i Centri Provinciali di istruzione per gli adulti (CPIA) previsti dal relativo regolamento, in fase di pubblicazione;

Con Deliberazione G.R. n.2157 del 29/10/2012 la Regione Puglia ha diramato le linee-guida per Province e Comuni, contenenti i criteri e le modalità omogenei che orientassero la programmazione dell'offerta formativa e il dimensionamento delle istituzioni scolastiche, attraverso un percorso chiaro e condiviso di razionalizzazione e qualificazione dell'intero sistema istruzione sul territorio regionale, considerato al centro delle politiche di sviluppo.

Come da prassi ormai consolidata, è stata avviata sul territorio regionale, prima e dopo l'emanazione delle linee-guida, d'intesa con l'USR per la Puglia, una serrata fase di discussione e di confronto con le Province, i Comuni, le OO.SS. del comparto scuola, le Associazioni dei Dirigenti scolastici, al fine di definire un percorso il più possibile condiviso e di evitare situazioni di squilibrio e di conflittualità nei territori.

Sulla base delle procedure indicate nelle predette Linee di indirizzo, le Amministrazioni Provinciali hanno presentato alla Regione, le proposte di dimensionamento della rete provinciale scolastica e di programmazione dell'offerta formativa per l'anno 2013/2014, comprensive delle proposte dei Comuni, e approvate dalle rispettive Giunte.

In merito ai predetti Piani Provinciali è stato acquisito il parere dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia e sono state altresì sentite le OO. SS. della scuola.

Con nota n. A00DGPER n.9826 del 28 dicembre 2012 il Miur- Dipartimento per l'istruzione, pur in assenza di formale sottoscrizione dell'Intesa Stato-Regioni relativa alla definizione del contingente regionale dei dirigenti scolastici, sopra citata, ha sollecitato la definizione della programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa sulla base dei criteri definiti nella predetta Intesa, in particolare sulla quantificazione del numero delle istituzioni scolastiche da istituire tenendo conto della media di 900 alunni per istituzione. Ciò anche al fine di evitare possibili misure compensative o peggio, applicazione della clausola di salvaguardia, per ovviare ad imprevisti incrementi del numero dei dirigenti scolastici e dei DSGA.

Con la predetta nota il Miur ha richiamato, altresì, il permanere, in assenza, ad oggi, di formale provvedimento di abrogazione, della disposizione di cui al comma 5 dell' art. 19 della legge 15 luglio 2011, n. 111 come modificato dalla legge 183 /2011, art. 4 comma 69, che prevede la non assegnazione del dirigente scolastico e del DSGA nei casi in cui la scuola non raggiunga i 400 (in particolari casi) o i

600 alunni.

Il presente Piano regionale, perseguendo l'obiettivo di costruire una rete di istituzioni dotate, il più possibile, di un assetto gestibile dal punto di vista organizzativo-funzionale e stabile nel tempo, in grado di garantire un servizio qualitativamente efficace nell'interesse primario dell'utenza, ha ritenuto di procedere nell'assetto del dimensionamento scolastico secondo i seguenti criteri:

- assicurare la stabilità nel tempo della media regionale non inferiore a 900 alunni per istituzione scolastica;
- sostenere e privilegiare, ove ne ricorrano le condizioni, la verticalizzazione delle istituzioni scolastiche del 1° ciclo in istituti comprensivi. Infatti, superata la logica impositiva e la rigidità dell'art.19 comma 4 della Legge 111/2011, la Regione Puglia ritiene di condividere la funzione pedagogica degli istituti comprensivi, comprovata da un'esperienza ultraventennale, considerando tale assetto funzionale all'obiettivo di garantire un processo di continuità didattica e di positiva integrazione di esperienze e competenze all'interno dello stesso ciclo di istruzione, utili altresì a contrastare la dispersione scolastica;
- procedere, in alternativa, ove non ricorrano le condizioni per le aggregazioni verticali, ad aggregazioni orizzontali tra istituzioni dello stesso tipo (es. due circoli didattici o due scuole medie);
- ove, infine, risulti non concretizzabile alcuna operazione di aggregazione per motivi legati alle condizioni geografiche, socioeconomiche o altre peculiarità del territorio ed alle condizioni dell'edilizia scolastica, mantenere autonome anche singole scuole del 1° ciclo, purché sufficientemente dimensionate;
- rispetto all'assetto già definito con il Piano di dimensionamento attuato per l'anno scolastico 2012-2013, agire il più possibile secondo una logica di mantenimento e di assestamento complessivo, apportando, ove necessario, modifiche migliorative, al fine di garantire la funzionalità operativa e strutturale del sistema e, in particolare, nell'ipotesi di istituti comprensivi eccessivamente sovradimensionati, ridefinire un assetto dimensionale più equilibrato, al fine di garantire un servizio migliore anche dal punto di vista della sicurezza e dell'apporto del personale amministrativo ed ausiliario.

Nell'ipotesi di aggregazione di più istituzioni scolastiche, l'individuazione della sede di direzione amministrativa, fatto salvo in ogni caso un diverso accordo tra gli Enti locali interessati, avverrà in base ai seguenti criteri:

- ove l'aggregazione coinvolga istituti con punti di erogazione del servizio, regolarmente registrati in Anagrafe Scuole, tutti ubicati nel medesimo Comune, la direzione amministrativa sarà incardinata presso l'istituto con maggior numero di alunni, secondo i dati risultanti dall'organico di diritto dell'a.s. 2012/2013;
- qualora gli istituti coinvolti nel processo di aggregazione presentino punti di erogazione del servizio, regolarmente registrati in Anagrafe Scuole, ubicati in diversi Comuni, la direzione amministrativa sarà incardinata nel Comune con maggior numero di alunni, secondo i dati risultanti dall'organico di diritto dell'a.s. 2012/2013;

CPIA:

Si confermano, nelle more della pubblicazione del relativo Regolamento, i 14 CPIA già autorizzati ai sensi della Legge n.296/2006 art. 1 comma 632, con DGR n.1184/2011 e con DGR n. 125/2012 , per le Province di Bari (4), Bat (2), Brindisi (1), Foggia (2), Lecce (2), Taranto (3) e si autorizza, con il presente Piano, l'attivazione di un ulteriore Cpia nella Provincia di Lecce. Pertanto, i Cpia complessivamente autorizzati diventano 15.

Con riferimento alle Scuole di Istruzione del 2° ciclo, si è ritenuto di procedere secondo i seguenti criteri:

- perseguire efficienza ed efficacia della distribuzione territoriale dell'offerta;
- valorizzare i precedenti investimenti di saperi e di esperienze, tenendo conto della vocazione,

dell'esperienza didattica e del profilo culturale della scuola;

- garantire un'offerta sostenibile in rapporto alle risorse disponibili, stabile nel lungo periodo e didatticamente di qualità;
- promuovere opportunità di interazione sistematica tra sistema formativo, mondo del lavoro e sistema della ricerca;
- incentivare lo sviluppo di filiere formative omogenee e poli tecnico-professionali. Con particolare riferimento alle richieste di nuovi indirizzi, articolazioni e opzioni:
- evitare la frammentarietà dell'offerta formativa sul territorio con duplicazione/sovrapposizione di indirizzi;
- attribuire nuovi indirizzi coerenti ed omogenei con gli indirizzi preesistenti nell'ambito dello stesso Istituto o ordine di scuola o complementari con indirizzi di diverso ordine nell'ambito di IISS, soprattutto se si tratta di Istituti professionali e Tecnici, che siano, altresì, funzionali ai bisogni formativi del territorio di riferimento;
- autorizzare articolazioni e opzioni a completamento di indirizzi preesistenti;
- autorizzare indirizzi/articolazioni/opzioni che comportano nuova spesa, solo a condizione che ci sia formale assunzione dei relativi oneri da parte dell'Ente Locale competente e provvista di risorse di personale da parte del Miur;
- confermare i licei musicali già autorizzati nella programmazione precedenti e non attivati per mancata assegnazione di organici;

In ogni caso, l'attivazione dei nuovi indirizzi è subordinata all'effettiva disponibilità di aule, attrezzature e laboratori adeguati ed all'assunzione dei relativi oneri da parte dell'Ente locale competente.

Sentiti l'Ufficio Scolastico Regionale e le OO.SS., vengono rinviate a successivo provvedimento le decisioni in merito alle richieste di attivazione di licei ad indirizzo sportivo, anche nelle more della pubblicazione del relativo Regolamento in G.U. e delle successive indicazioni ministeriali.

Si rinvia ad un successivo provvedimento di Giunta la programmazione dell'offerta formativa relativa ai percorsi triennali di Istruzione e Formazione professionale di competenza regionale .

Tanto premesso, si propone con il presente provvedimento l'approvazione del Piano regionale di riordino della rete delle istituzioni scolastiche pugliesi e di programmazione dell'offerta formativa come descritti negli allegati A) e B), parti integranti e sostanziali del presente atto.

Copertura finanziaria di cui alla L.R. n° 28/2001 e S.M. E I. :

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale .

Sulla base delle risultanze istruttorie illustrate, l'Assessore relatore propone l'adozione del conseguente atto finale che rientra nelle competenze della Giunta Regionale ai sensi della L.R. n. 7/97 art. 4 comma 4, lett. d) .

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Servizio;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di approvare il Piano Regionale di riordino della rete delle istituzioni scolastiche e di programmazione dell'offerta formativa per l'anno scolastico 2013/2014, come si evince dai prospetti allegati "A" e "B", parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;
- di dare atto che, per quanto non espressamente indicato negli Allegati di cui sopra, è confermato per l'anno scolastico 2013-2014, l'attuale assetto della rete scolastica e dell'offerta formativa;
- di dare atto che l'effettivo funzionamento dei nuovi indirizzi delle Istituzioni scolastiche del 2° ciclo, è subordinato alla formale assunzione degli oneri da parte degli Enti Locali competenti ed alla provvista di personale da parte del Miur ;
- di rinviare ad un successivo provvedimento di Giunta la programmazione dell'offerta formativa relativa ai percorsi triennali di Istruzione e Formazione professionale di competenza regionale;
- di rinviare a successivo provvedimento le determinazioni in merito alle richieste di attivazione di licei ad indirizzo sportivo;
- di inviare, a cura del Servizio Scuola, Università e Ricerca, il Piano al Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia l'adozione dei provvedimenti necessari per dare attuazione al Piano regionale approvato con il presente provvedimento;
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 6 della L.R. 13/94 e di darne diffusione attraverso il sito istituzionale.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Avv.Davide F.Pellegrino Avv.Loredana Capone